



COMUNE DI CROTONE  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Sindaco e Giunta Comunale -Dirigenti e PO tutti.

Oggetto: Funzioni del Segretario generale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/00. Attuazione del programma del fabbisogno del personale 2017/2019.

**Procedure selettive incarichi dirigenziali.**

In relazione alla deliberazione della programmazione triennale di fabbisogno 2017/2019, con riferimento al previsto fabbisogno di incarichi dirigenziali ex art.110 è necessario osservare per il corretto conseguimento degli interessi pubblici e rispetto del principio costituzionale di buon andamento, criteri rigidi di selezione tali da delimitare la discrezionalità tecnica in sede di valutazione.

La selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico" pur non avendo natura concorsuale è ugualmente "sottoposta ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, ritenuti inderogabili in quanto derivanti da norme costituzionali (art.97, commi 2 e 4, Cost.) e da principi generali dell'ordinamento (art.1, comma 1, legge 241 del 1990)".

Pur ribadendo la natura privatistica degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, è stato evidenziato che, le norme contenute nell'art.19, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art.1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.97 Cost.; tali norme obbligano la p.a. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali ed esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; la possibilità di utilizzare gli incarichi a contratto è condizionata dai presupposti stabiliti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, pienamente esteso anche alla disciplina dell'articolo 110 ad opera del comma 6-ter, ai sensi del quale "Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2", tra cui gli enti locali.

Inoltre pur a fronte della prevista esclusione della formazione di una graduatoria e pur non essendo riconducibile ad un concorso pubblico in senso stretto, la selezione assume valenza para-concorsuale dovendo essere in ogni caso una selezione comparativa tra i candidati a fronte della quale le relative posizioni sostanziali assumono consistenza di interesse legittimo all'ottenimento dell'incarico, secondo regole predeterminate.

Pertanto, indipendentemente dalla questione della natura pubblica o privata dell'atto terminale di conferimento dell'incarico dirigenziale, l'incarico dell'art. 110 non costituisce una deroga alla regola del concorso pubblico di cui all'art.97 trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Bruno Fosaspina



E ciò è più vero laddove l'Amministrazione applichi lo strumento selettivo prevedendo l'assegnazione di un punteggio ovvero optando per una valutazione di tipo comparativo e procedimentalizzata, come non le è certo vietato bensì imposto.

L'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione impone la predeterminazione nell'avviso pubblico dei criteri di valutazione, al fine di delimitare la discrezionalità tecnica e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti" non dovendo l'avviso pubblico limitare ad individuare criteri del tutto generici in merito alla valutazione individuando indefiniti elementi ("Esperienza e capacità professionali e gestionali ...ecc. ecc. ) senza stabilire quali sono i parametri di comparazione da osservare, ribadito la necessità di sistemi di selezione pubblici e comparati per quella scelta del " migliore" che ancora rappresenta la difesa dei valori che l'ordinamento civile riconosce e tutela.

Chi scrive ritiene prudente e certamente più resistente rispetto a possibili censure di legittimità, addivenire ad una modifica della regolamentazione organizzativa che preveda una selezione pubblica per l'individuazione del soggetto più meritevole ad opera di un apposita commissione tecnica, nonché la definizione e predeterminazione dei criteri di valutazione, tenuto conto delle modifiche legislative apportate all'art. 110 per come sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 144 del 2014 ; *l'esigenza di operare scelte ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia l'opportunità che l'ente si doti preventivamente di un sistema di criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi.*

*(sarebbe ad esempio necessario differenziare e valutare diversamente l'esperienza necessaria ai fini dell'accesso: se detta esperienza è equiparata o meno ai fini dell'accesso alla selezione in oggetto; essa va anche opportunamente differenziata mediante attribuzione di un diverso punteggio in relazione all'aver svolto la funzione dirigenziale (art. 109) con incarico in ente con dirigenza (c. 1 ), rispetto all'averlo svolto in ente privo con dirigenza (c. 2), ec ec .....; la giurisprudenza ha chiarito come per gli incarichi attribuiti ex art. 110 TUEL non sia corretto che l'Amministrazione dia una prevalenza al punteggio previsto per la prova orale, a discapito della valutazione dei titoli di servizio. A ben vedere, la "comprovata esperienza pluriennale" e la "specificità professionale nelle materie oggetto dell'incarico" non possono prescindere da una determinante valutazione dei titoli. Per cui a livello regolamentare anche a livello di avviso, dovrebbe essere previsto un punteggio certamente "determinante" per la valutazione dei titoli per funzioni/servizi/materie attinenti alla specifica professionalità da ricoprire, nel pregresso svolte dal concorrente).*

*Le condizioni e requisiti soggettivi (stabiliti dall'articolo 19, comma 6 del TUIPI) sono, per il legislatore, l'elemento che rende possibile un'assunzione temporanea nei ruoli, perché si tratta di persone già qualificate per lo svolgimento delle attività proprie della funzione dirigenziale e con le selezioni volte ad accertare realmente questi requisiti soggettivi, a misurarli e metterli in ordine, i rischi di abuso di per sé sarebbero gestiti e ridotti. A riguardo si ritiene pertanto necessaria l'integrazione della disciplina del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) con quella generale del D. Lgs. n.165/2001, affermando che "nell'ambito della disposizione di cui all'art.110 trova applicazione sia la disciplina degli incarichi esterni fissata negli art.6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001, direttamente applicabile agli enti locali, sia la previsione che, comunque, restino fermi i requisiti della qualifica da ricoprire". Per cui necessario prevedere adeguate forme procedurali, idonee a garantire l'oggettività e la trasparenza nella selezione del personale dirigenziale"; la stessa logica, più legalista in linea ai dettami costituzionali rigidi dell'art. 97 Cost., emerge dalle regolamentazioni e bandi/avvisi che affidano all'operato di commissioni tecniche l'individuazione del soggetto, producendo un "elenco" di partecipanti, graduati in base al punteggio attribuito.*

Tanto premesso e precisato in materia e per come anche in giurisprudenza, presso la Segreteria Generale è depositata, come ribadito più volte, una bozza di proposta di modifica del regolamento con l'introduzione della disciplina dei "Criteri, modalità e misure di organizzazione per il reclutamento tramite selezione pubblica dei dirigenti a tempo determinato", ritenuta necessaria in ragione della modifica all'art. 110 ut supra e consolidata posizione giurisprudenziale per il rispetto ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, ritenuti inderogabili anche nella fattispecie del 110 , in quanto derivanti da norme costituzionali.

SECRETARIO GENERALE  
Avv. Bruno Rosaspina



ASSUNZIONE DIRGENTE TECNICO.

E' necessario inoltre ribadire che secondo quanto stabilito dalla Sentenza del Tar Calabria R.G.1309 /2016 - con cui in accoglimento del ricorso del .....è stata annullata la deliberazione n. 237 del 28/09/2016 di ritiro della precedente deliberazione n. 336/2014 di approvazione bando di concorso di dirigente tecnico - il comma 219 dell'art. 1 della legge 208 /2015 che impone di rendere indisponibili i posti dirigenziali ...vacanti al 15/10/2015 , non è applicabile alla fattispecie in esame per la quale ne deriva l'operatività della deroga in ordine alla circostanza che che la procedura era stata indetta prima del 15/10/2015.

Pertanto si ritiene necessario che questa amministrazione si determini in ordine alla modifica ovvero precisazione della programmazione ultima approvata 2017/2019 di cui alla delibera giuntale n. 101 del 20/04/2017, nella parte in cui il difetto di programmazione del citato posto di dirigente tecnico risulta motivato dal divieto del citato comma 219 che, come detto, non opera per effetto della citata sentenza.

Allo stesso modo e per gli effetti, si invita l' amministrazione comunale a determinarsi in ordine a quanto previsto dal bando di concorso, secondo cui la graduatoria generale di merito con l'indicazione dei vincitori, è approvata con deliberazione della giunta comunale su proposta del dirigente del personale, ovvero del responsabile del servizio personale facente funzioni.

Crotone li, 11/05/2017



Il Segretario Generale  
Avv. Bruno Rosaspina

SECRETARIO GENERALE  
Avv. Bruno Rosaspina  
*[Handwritten signature]*